



COMUNE DI CESANO BOSCONONE

SETTORE WELFARE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **13** del **26 Aprile 2016**

COMUNE DI CESANO BOSCONI
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA A PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI
BISOGNO**

ART. 1 - OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della L. 12/8/1990 n. 241 e del DPCM 159/2013 e s.m.i., nonché dei relativi Decreti di attuazione, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari a favore di persone fisiche in stato di bisogno, residenti nel Comune di Cesano Boscone.

ART. 2 - FINALITÀ

- 1) Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal presente Regolamento vengono sviluppati sulla base delle misure e dei criteri previsti agli artt. 22 - c. 2 lett. a), 23 e 25 della Legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8.11.2000 n. 328 e perseguono le seguenti finalità:
 - a) Prevenire e rimuovere le cause d'ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione;
 - b) Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
 - c) Promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza;
 - d) Agire a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti in difficoltà la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - e) Agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere;
 - f) Promuovere la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi.

ART. 3 - PRESTAZIONI

- 1) Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale possono essere costituiti da:
 - ✓ Erogazioni finanziarie con contributi assegnati a singoli o nuclei familiari a fronte di particolari stati di bisogno determinati da motivi di carattere economico e/o sociale;
 - ✓ Erogazioni finanziarie tramite contributi e/o assunzione retta a totale o parziale carico, per servizi di accoglienza in strutture istituzionali, resi nei confronti di anziani e disabili.
- 2) La modalità di erogazione dei benefici si differenzia in:
 - a) contributo economico ordinario
 - b) contributo economico straordinario
 - c) contributo a titolo di anticipazione

e potrà prevedere l'adozione di misure volte a promuovere l'assunzione di responsabilità dei beneficiari, superando l'approccio del mero assistenzialismo e vigilando sull'appropriato utilizzo – sia in termini qualitativi che quantitativi - dei benefici erogati. In tale direzione debbono essere intese le azioni inerenti l'erogazione di assegni civici e la voucherizzazione totale dei contributi.

- 3) Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei suoi poteri di programmazione ed indirizzo, determina annualmente, con l'approvazione del Bilancio di Previsione, i finanziamenti complessivi da destinare agli interventi oggetto del presente Regolamento.
- 4) La ripartizione del budget per gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale è determinato annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
- 5) La concessione dei contributi è effettuata dal Direttore del Settore cui è affidato il Centro di Responsabilità su proposta dell'equipe di valutazione nei limiti delle risorse assegnate.

ART. 4 - DESTINATARI E PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE

- 1) I destinatari delle prestazioni socio-assistenziali disciplinate dal presente Regolamento sono le persone fisiche residenti nell'ambito del territorio comunale di Cesano Boscone che versino in particolare stato di bisogno.

- 2) La concessione degli interventi di sostegno economico è subordinata alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. I.S.E.E. generico (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare del soggetto richiedente – o I.S.E.E. sociosanitario, per le prestazioni di cui al successivo art. 13 - inferiore o uguale alla soglia stabilita dalla Giunta Comunale con separato atto;
 - b. Sussistenza dello stato di bisogno, la cui valutazione è demandata all'Equipe di cui al successivo art. 7.

ART. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO e TEMPI

- 1) Il primo accesso per richiedere interventi di natura economica, salvo i casi già in carico al Servizio Sociale, avviene attraverso il Segretariato Sociale professionale del Comune.
- 2) Pertanto, le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate, per iscritto, su apposito modulo, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, previo colloquio con l'assistente sociale.
- 3) Per i soggetti già in carico altrove, si procederà d'ufficio, ad acquisire documentazioni integrative presso:
 - ✓ altri Servizi territoriali;
 - ✓ i Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.Qualora la documentazione richiesta non venisse presentata non si procederà all'erogazione.
- 4) Sulla base delle informazioni acquisite attraverso la procedura di cui sopra, l'Assistente Sociale formulerà una proposta motivata e discussa in Equipe di valutazione di cui all'art. 7.
- 5) Le richieste di natura economica dovranno essere presentate al protocollo del Comune entro la fine dei seguenti mesi :
 - a. dicembre , relativamente al trimestre gennaio/marzo
 - b. marzo , relativamente al trimestre aprile/giugno
 - c. giugno, relativamente al trimestre luglio/settembre
 - d. settembre, relativamente al ottobre/dicembre

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

- 1) L'istruttoria della domanda si articola in due fasi distinte:
 - a) Primo accesso: l'Assistente sociale – nell'ambito del Segretariato Sociale - consegna al richiedente l'apposito modulo per l'istanza, indicando la documentazione necessaria da produrre a corredo della stessa;
 - b) Secondo accesso: l'Assistente sociale dell'area di riferimento raccoglie e verifica la correttezza della documentazione prodotta.
- 2) Una volta accertata la conformità della documentazione prodotta, la richiesta di intervento sociale dovrà essere consegnata dal richiedente all'Ufficio Protocollo del Comune, ai fini della registrazione della domanda.
- 3) La richiesta dovrà essere consegnata unitamente alla dichiarazione I.S.E.E. - completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica - e all'idonea documentazione comprovante le dichiarazioni riportate nel modulo, nonché ad ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per chiarire le circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.
- 4) Dovranno, altresì, essere indicate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E., nonché gli eventuali contributi già eventualmente erogati da altri Enti.
- 5) I richiedenti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa, ed il controllo, sia diretto sia indiretto, teso ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare.
- 6) A tal fine, il Servizio Assistenza Sociale dispone visite domiciliari, si avvale dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali ovvero può ricorrere ad accertamenti per il tramite degli organi competenti.
- 7) Qualora il procedimento di cui al presente articolo dovesse concludersi con la concessione di contributi economici, l'ufficio competente ne controlla l'effettivo utilizzo.
- 8) I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci incorreranno nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e si vedranno interrompere nell'immediato il beneficio.

ART. 7 – EQUIPE DI VALUTAZIONE

- 1) L'Equipe di Valutazione è composta dagli Assistenti Sociali referenti e dalla Responsabile del Servizio Assistenza Sociale.
- 2) L'Equipe di Valutazione si riunisce, di norma, a cadenza mensile con calendario stabilito dagli stessi componenti ed, in via straordinaria, su motivata ed urgente necessità segnalata da uno degli Assistenti Sociali.
- 3) L'Equipe valuta collegialmente i casi esposti dai singoli Assistenti Sociali formulando, di concerto, l'ordine delle priorità in ragione della totalità delle richieste pervenute.
- 4) Le istanze da sottoporre alla valutazione dell'Equipe dovranno essere complete della relativa documentazione di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.
- 5) Ai fini dell'individuazione dei requisiti di accesso per il riconoscimento di contributi economici ordinari e straordinari, di cui agli artt. 9 e 10, e per un'adeguata analisi della situazione dei richiedenti, l'Equipe si avvale di un'apposita griglia di valutazione, che riporta un punteggio minimo per l'accesso al beneficio.
- 6) L'ottenimento del punteggio minimo di accesso (p.5) non costituisce di per sé un diritto al riconoscimento del beneficio.
- 7) Gli importi massimi erogabili, in caso di contributi economici ordinari e/o straordinari, sono definiti annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base delle disponibilità finanziarie, dell'andamento quanto-qualitativo dei casi e/o dei risultati delle azioni in atto, di cui al precedente comma 2 dell'art. 3.

ART. 8 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) L'esito del procedimento amministrativo sarà comunicato al richiedente entro 30 giorni, che decorrono dalla data di protocollazione della domanda.
- 2) Qualora si rendessero necessari gli accertamenti e le verifiche di cui al precedente comma 1, sub b) dell'art. 6, i termini saranno sospesi per il periodo di tempo corrispondente.

ART. 9 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

- 1) Con la dizione “contributo economico ordinario” si intende l'erogazione mensile di somme di denaro o di voucher a queste corrispondenti;
- 2) Il “contributo economico ordinario” può:
 - ✓ proporsi come soluzione ad una problematica temporanea al fine di scongiurare la cronicizzazione ed essere erogato per un massimo di sei mesi a decorrere dalla prima erogazione del contributo economico.
 - ✓ contenere il rischio di marginalità sociale connesso ad un accertato stato di disagio e/o di isolamento sociale ed essere erogato per un massimo di un anno a decorrere dalla prima erogazione del contributo economico.
- 3) L'erogazione potrà essere interrotta in qualunque momento, nei casi in cui:
 - ✓ si accerti un cambiamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno;
 - ✓ si accerti un inidoneo utilizzo del beneficio percepito, come disciplinato dal precedente art. 6, commi 7 e 8.
- 4) L'entità del contributo mensile e della quota massima erogabile sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale; esse sono specificate in relazione ai diversi tipi di contributo e ai punteggi attribuiti nell'apposita griglia di valutazione utilizzata dall'Equipe e sono pubblicate sul sito istituzionale.

ART. 10 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAODINARIO

- 1) La natura del contributo economico straordinario è di tipo una tantum ed è legata ad un evento critico non prevedibile, tale per cui sopraggiunga una grave difficoltà temporanea, superabile con un unico intervento economico.
- 2) Si connotano come legate ad “evento critico non prevedibile” le seguenti fattispecie di contributo straordinario:

- a) sostegno al pagamento di spese legate all'insorgenza di malattia invalidante di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare o al verificarsi del suo decesso (escluse le spese funerarie);
- b) sostegno al pagamento delle spese di ingresso dovute a cambio alloggio di nuclei familiari con figli minori, verso nuova soluzione abitativa – purché con spese di locazione inferiori a quelle sostenute al momento della presentazione della domanda, condizione che andrà certificata;
- c) in presenza di figli minori, sostegno al pagamento di debiti significativi sorti in condizione di incolpevolezza, che possano compromettere la situazione socioeconomica del nucleo richiedente;
- d) sostegno al pagamento di indifferibili prestazioni di natura sanitaria non coperte dal servizio sanitario nazionale.

L'entità della quota massima erogabile è determinata annualmente dalla Giunta Comunale; essa è specificata in relazione ai diversi tipi di contributo e ai punteggi attribuiti nell'apposita griglia di valutazione utilizzata dall'Equipe ed è pubblicata sul sito istituzionale.

ART. 11 - CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

- 1) Qualora il soggetto richiedente il contributo sia in condizioni di difficoltà, ma risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità a lui dovute o sia titolare di beni immobili, il Comune – accertata l'esigenza di procedere alla sua ammissione in una struttura di ricovero – potrà concedere il contributo comunale o farsi carico direttamente delle spese di ricovero, a titolo di anticipazione. In questo caso l'erogazione del "contributo a titolo di anticipazione" sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno di rimborso al Comune, a cui il richiedente - o i suoi familiari e/o eredi – dovrà restituire tutti gli oneri anticipati.

ART. 12 – CRITERI DI PRIORITÀ (in caso di parità di punteggio)

- 1) L'assegnazione dei punteggi ad opera dell'Equipe di valutazione di cui all'art. 7 tiene conto dei seguenti criteri di priorità in caso di parità di punteggio:
 - I. soggetti che accedono alla richiesta di contributo per la prima volta;
 - II. soggetti che non hanno ancora beneficiato di altre tipologie di sostegno economico diretto o indiretto a cura di enti diversi;
 - III. nuclei che hanno progettualità in atto che richiedano continuità di intervento;
 - IV. nuclei per i quali è possibile ipotizzare una specifica progettualità, direttamente legata alla soluzione della situazione di difficoltà e volta all'autonomia della persona;
 - V. nuclei con situazione di effettiva e irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata da gravi patologie sanitarie, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a se stessi;
 - VI. nuclei senza reddito, ma i cui componenti siano prossimi al riconoscimento della pensione;
 - VII. nuclei monogenitoriali senza una rete familiare;
 - VIII. nuclei con temporanea e documentabile problematica sanitaria che ne pregiudichi l'autonomia reddituale;
 - IX. quando il contributo economico richiesto è finalizzato a saldare una situazione debitoria temporanea a prevenzione di un rischio di deterioramento grave della situazione socioeconomica del nucleo;
 - X. in presenza nel nucleo di minori, minori disabili o persone con situazione di grave non autosufficienza.

ART. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE O DISABILI, PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

- 1) Il Comune si propone di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione di persone anziane o disabili in strutture residenziali assistite, promuovendo la cooperazione con i servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita. Il ricorso al collocamento di anziani o disabili in strutture residenziali è, pertanto, subordinato alla verifica dell'impossibilità della permanenza al proprio domicilio dei soggetti richiedenti.
- 2) L'onere del pagamento della retta è a carico, in ordine di priorità:
 - ✓ del soggetto ricoverato e dei parenti obbligati per legge, verso i quali il Comune è tenuto a svolgere un'azione di sensibilizzazione finalizzata ad ottenere la compartecipazione economica alla spesa;

- ✓ del Comune, che interverrà nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.
- 3) Qualora il Comune intervenga economicamente al pagamento, parziale o totale, della retta di ricovero, la scelta della struttura residenziale e l'opportunità dell'eventuale inserimento dovrà essere concordata con il Servizio Assistenza Sociale.
- 4) L'importo del contributo economico del Comune corrisponderà alla differenza tra l'ammontare della retta e la capacità dell'assistito di farvi fronte autonomamente e/o con l'aiuto dei familiari.
- 5) Ai fini del calcolo della contribuzione che l'Amministrazione Comunale riconoscerà – fermo restando quanto disposto dal DPCM 159/2013 e s.m.i. sull'ISEE sociosanitario – saranno dedotti, dal costo effettivo della retta, i flussi di reddito continuativi (pensione Inail, di invalidità, civile o di guerra, indennità di accompagnamento, rendite vitalizie di qualsiasi natura, ecc.).
- 6) Dalla deduzione di cui al precedente comma, non è inclusa una quota mensile per le spese correnti personali e altra una tantum per le eventuali spese straordinarie, che andranno a costituire franchigia. L'entità delle quote è determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
- 7) Per i richiedenti si potrà procedere all'erogazione del "Contributo a titolo di anticipazione" qualora sussistano i requisiti di cui all'art.11 (corretto a seguito di emendamento).

ART. 14 ART. 14 - RECUPERO E RIVALSE

- 1) In caso di mancato rispetto dell'impegno alla restituzione del "Contributo a titolo di anticipazione" e negli altri casi in cui la normativa prevede la facoltà dell'Ente di recuperare somme erogate, si attiveranno tutte le procedure di recupero del credito e/o cautelari, fermo restando la possibilità di concordare con gli interessati altre forme di restituzione.

ART. 15 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I destinatari degli interventi hanno l'obbligo

- 1) di rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto personalizzato;
- 2) di comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni socio economiche dichiarate al momento dell'avvio dell'istruttoria.

ART. 16 - MOTIVI DI DINIEGO

- 1) Costituiscono motivi di diniego del contributo economico:
 - ✓ attestazione ISEE superiore alla soglia annualmente stabilita dalla Giunta Comunale, fatte salve situazioni eccezionali valutate dall'Equipe di Valutazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - ✓ mancato raggiungimento del punteggio minimo di accesso all'erogazione di contributi economici ordinari e/o straordinari, di cui al precedente art. 7 comma 5);
 - ✓ incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente, come attestato dagli accertamenti effettuati dal Comune;
 - ✓ progetto attivato dal Comune – voucher o assegno civico – a favore di un componente del nucleo familiare del richiedente, alla data di protocollazione della domanda;
 - ✓ aver percepito, attraverso un progetto attivato dal Comune – voucher o assegno civico - l'importo massimo erogabile a titolo di contributo economico ordinario, nel corso dell'anno, a far tempo dalla data di attivazione del progetto stesso;
 - ✓ mancata adesione al progetto formulato (es. ricerca attiva del lavoro, di una casa, richiesta di invalidità, mancata accettazione dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in assenza di adeguata motivazione, ecc.).

ART. 17 - LEGISLAZIONE IN MATERIA

- 1) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia.

ART. 18 - DISPOSIZIONI ABROGATE

- 1) Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti con esso incompatibili.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2) Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.